



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. _____ promossa da:
con gli avv.ti FABIANI FRANCO e
ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in

ATTORE

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
elettivamente domiciliato in

con l'avv.

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la società _____ in persona del rappresentante legale *pro tempore*, ha chiamato in giudizio la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, perché fosse accertata l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, della commissione massimo scoperto e delle spese di chiusura del conto e perché la banca fosse conseguentemente condannata alla restituzione, in suo favore, delle somme versate e non dovute pari ad € 198.623,84.

Si è costituita la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A in persona del rappresentante legale *pro tempore*, chiedendo di rigettare le domande attorea siccome prescritte e infondate; in subordine, previa conversione della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale in semestrale, ridursi la pretesa nei limiti dell'accertato.

Indi, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva istruita con espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

All'udienza del 24 febbraio 2015, a seguito di riassegnazione della causa a questo giudice con decreto presidenziale n. 1/14, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

I) Sulla documentazione acquisita

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice ha dato atto di avere istaurato con l'Istituto bancario convenuto un articolato rapporto contrattuale regolato dal _____ estinto il 22-12-2003 ma di non avere sottoscritto alcun contratto.

La parte convenuta con la memoria difensiva ha prodotto copia del contratto di apertura di conto corrente sottoscritto il 2-10-1981 (all.1 di parte convenuta).

In data 26-4-2007 (doc. 3 di parte attrice) la società attrice inviava missiva di messa in mora nei confronti dell'istituto bancario.



Come è stato evidenziato nell'elaborato peritale, la documentazione agli atti è incompleta, non essendo stata consegnata al CTU la documentazione necessaria, sicché la perizia è stata redatta sulla base dei conti scalari presenti.

II) Sulla eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto di Credito convenuto.

L'eccezione va disattesa.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. SSUU 2.12.2010 n.24418): <<L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". >>).

Ora, l'atto introduttivo del presente giudizio – peraltro preceduta dalle predette missive di interruzione della prescrizione- è stato notificato in data 11-1-2008, entro il decennio dalla data di cessazione del rapporto avvenuta pacificamente il 22-12-2003, costituente momento di decorrenza del termine di prescrizione ordinaria per l'azione di ripetizione.

Per contro, l'istituto bancario, sul quale incombe l'onere della prova in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata, non ha né allegato né provato l'esistenza di atti solutori di data anteriore.

III) Sulla nullità parziale del contratto di conto corrente per anatocismo.

Come noto, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, <<in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi



per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 76 Cost., l'articolo 25, comma terzo, decreto legislativo n. 342 del 1999, il quale aveva fatta salva la validità ed efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo articolo 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono considerate nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica. Tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. ... quando ...persista contestazione sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione>> (Cass. sent.4093 del 25.02.2005) Le Sezioni Unite della Cassazione, con sent. n. 21095/2004 avevano in precedenza, con riferimento ai contratti di conto corrente di corrispondenza stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, ritenuto illegittima l'applicazione dell'anatocismo trimestrale degli interessi debitori da parte dell'istituto di credito, in quanto fondata su un uso negoziale, contrariamente a quanto previsto dall'art.1283 cc; avevano infatti escluso di poter ravvisare la fondazione di un uso normativo sulla base di quanto ritenuto dalla stessa giurisprudenza nel ventennio antecedente il mutamento di orientamento giurisprudenziale del '99; infatti: a) né le norme del codice civile del 1865 né quelle del codice di commercio del 1882 potevano costituire fondamento normativo di un uso che veniva a costituire eccezione alla regola di cui all'art. 1283 cc, né, a maggior ragione, potevano ritenersi normativamente fondate le raccolte di usi e consuetudini bancarie anteriori al 1942, a meno che fossero recepite o fondate su una norma vigente; b) neppure le norme bancarie uniformi degli accordi di cartello bancario potevano costituire usi normativamente fondati, in quanto le prime rappresentavano mere raccolte di usi negoziali e le seconde, ai sensi dell'art. 32 della legge bancaria del 1938, dovevano



essere considerati accordi volontari e liberi, pertanto inidonei a dar vita alla *opinio iuris ac necessitatis*; c) doveva comunque ritenersi errato il parallelo tra la normativa del conto corrente ordinario - ove agli articoli 1823, 1825, 1831 e 1833 cc è prevista la capitalizzazione degli interessi - e quella del conto corrente bancario, data la radicale diversità dei due tipi contrattuali, che scaturisce dal fatto che: 1) le rimesse annotate sul conto corrente ordinario sono inesigibili ed indisponibili sino alla chiusura del conto, perché destinate alla compensazione con eventuali futuri crediti di controparte, mentre nel conto corrente bancario il credito risultante sulla base del saldo giornaliero è sempre disponibile; 2) mentre nel conto corrente ordinario le singole rimesse mantengono la loro individualità, in quello bancario, invece, la perdono, non dando luogo a rapporti di credito/debito autonomi, ma generando semplici variazioni del saldo disponibile.

Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità la nullità della clausola di anatocismo trimestrale non determina la nullità dell'intero contratto di conto corrente, ma comporta la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 1419 cc, con esclusione dell'inserzione automatica di clausole contrattuali contemplanti la capitalizzazione secondo diversa periodicità, essendo l'anatocismo permesso della legge ma soltanto a determinate condizioni, in mancanza delle quali lo stesso deve ritenersi non validamente pattuito tra le parti e quindi inefficace.

A seguito del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in tema di validità delle clausole anatocistiche nei contratti bancari (Cass. 2374/1999 e 3096/1999), e della ritenuta nullità del rinvio agli usi di piazza (perché a carattere negoziale e non normativo), il legislatore, con l'art.25 d.lgs 342/1999 è intervenuto novellando l'art.120 T.U.B., e ribadendo la validità dell'anatocismo bancario, alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art.120, 2° comma, TUB, inserito dall'art.25, comma 2, d.lgs 4 agosto 1999 n.342; giova rammentare che il comma 3° del predetto art.25, il quale stabiliva che <<*le clausole relative alla*



produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, è stato dichiarato illegittimo con sentenza n.425 del 9-17 ottobre 2000 della Corte Costituzionale).

Com'è noto, il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto. (<<art.1 Ambito di applicazione. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono. Art.2 Conto corrente. 1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. ...art.6 Trasparenza contrattuale. I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infraannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Art.7 Disposizioni transitorie. 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono



a decorrere dal successivo 1 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela. Art.8 Entrata in vigore. La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 9 febbraio 2000>>).

Veniva con ciò previsto l'adeguamento dei contratti in corso mediante l'iter indicato nell'art.7.

Secondo un orientamento giurisprudenziale che viene condiviso da questo giudice, appare necessaria una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione (Tribunale Padova 27.4.2008; Tribunale Torino 5.10.2007; Tribunale Venezia 22.1.2005; Tribunale Mondovì 17.2.2009; Tribunale Savona 11.9.2012; Tribunale Novara 1.10.2012.; Tribunale Treviso 10.6.2013; Tribunale Piacenza 27.10.2014).

Ciò posto, tornando al caso di specie, ritiene questo giudice , in sintonia con l'orientamento già assunto da questo Tribunale (Tribunale Piacenza sent. 22.12.2010 Est. Coderoni) ed aderendo ai principi espressi pure dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Unite 2.12.2010 n. 24418) che per il periodo precedente al luglio 2000 non possa essere applicata alcuna capitalizzazione sostitutiva , né quella semestrale , né quella annuale , poiché tali capitalizzazioni non sono espressione di un uso normativo ed anche perché , così facendo , si darebbe luogo ad una eterointegrazione del contratto ex articoli 1339 e 1419 cod. civ. non prevista dalla legge .

Per quanto sopra, deve concludersi che nella fattispecie anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000 debba escludersi qualsiasi capitalizzazione degli



interessi passivi e debba applicarsi il metodo della c.d. capitalizzazione semplice non essendo il contratto interessato da adeguamenti di sorta.

IV) Sulla nullità degli importi di commissione di massimo scoperto e spese di chiusura del conto.

Premesso che il fido bancario, o apertura di credito, o affidamento, è rappresentato dall'impegno assunto da una banca a mettere una somma a disposizione del cliente o ad assumere per suo conto un'obbligazione nei confronti di un terzo e che, nell'ambito di siffatto contratto di apertura di credito (fido bancario), si definisce commissione di massimo scoperto una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione (saldo negativo) avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento; premesso ancora che detta commissione si aggiunge agli interessi convenzionali, trovando giustificazione in ragione del maggior rischio assunto dalla banca sulla somma massima utilizzata nel periodo, va anzitutto rilevato che, prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29.11.1008 n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n.2 - il quale ha stabilito che la commissione di massimo scoperto è valida solo in relazione a sconfinamenti assistiti da fido e di durata superiore a 30 giorni - la giurisprudenza non ravvisava alcun profilo di illegittimità nella pattuizione di siffatto istituto, purché, anche qui, debitamente sorretta da forma scritta, ritenendo, invece, invalida l'applicazione alla C.M.S. dell'interesse composto, o anatocistico (Cass.870/2006): si riporta, al riguardo, quanto testualmente esposto nella sentenza Cass.11772/2002: *<<...o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi – come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato – che solitamente è trimestrale – e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi ...o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo ... come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato*



puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, ed allora dovrebbe conteggiata alla chiusura del conto. Nell'uno e nell'altro caso non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 154/1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità...; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art.1283 cod.civ. espressamente per gli interessi scaduti...>>.

Per quanto concerne le spese “*per tenuta di conto*”, “*per operazione*”, o altrimenti denominate, le stesse possono ritenersi legittime solo in quanto siano state previste in contratto e pattuite per iscritto (richiamandosi al riguardo quanto stabilito dall'art.117 TUB (<<*sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati*>>); per conseguenza, in assenza di apposita pattuizione per iscritto, caratterizzata da sufficiente specificità, ovvero in presenza di clausola di mero rinvio agli usi, l'addebito per spese al correntista dovrà essere azzerato. Analogamente, anche gli interessi legali devono essere pattuiti per iscritto.

Quanto alla tesi sostenuta dall'Istituto bancario secondo cui non potrebbe darsi ripetizione dei pagamenti ricevuti dalla banca trattandosi di adempimento di obbligazione naturale, essa non è condivisibile.

La Suprema Corte (sentenza n.2262 del 9 aprile 1984) la Cassazione ha infatti affermato che <<*il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata, ma l'indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo*>>.



Nel caso in esame sono pertanto illegittimi gli importi addebitati per i titoli di cui si discorre non risultando convenuti tra le parti.

V) Sulla mancata contestazione

Quanto alla mancata contestazione dell'estratto conto ed al diritto alla documentazione, l'articolo 119, in tema di comunicazioni periodiche alla clientela, stabilisce, al primo comma, che *<< nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione>>*; il secondo comma prevede che *<< per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile>>*; il terzo comma che *<< in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento>>*; il quarto, che *<< il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni , copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni>>*; quanto all'onere della contestazione, è appena il caso di rilevare che per effetto della disposizione di cui al 3° comma dell'art.119 devono aversi per incontestate, e perciò approvate, le partite contabili in dare ed in avere relative a tutte le operazioni indicate negli estratti conto non opposti, con la conseguenza che nessuna contestazione può più essere sollevata al riguardo, in particolare con riferimento alla riconducibilità delle singole operazioni alla sua sfera di determinazione, ferma restando la facoltà per il correntista di sindacarne ex art.1418 cc la validità, per contrasto a norma imperativa o per altro motivo. Infatti, come già affermato da questo tribunale, nella sopra citata sentenza 18 gennaio 2010, n.124. La mancata contestazione rileva solo ai fini del riconoscimento dei movimenti ivi documentati senza comportare alcun riconoscimento in ordine alla validità dei rapporti sostanziali a fondamento delle operazioni compiute. Più precisamente la mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al



cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile restando impregiudicata la facoltà del correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti (cfr Cass. sez. I civ.14.5.1998 n.4846, Cass.11.9.1997 n.8989 e da ultimo Cass. 4490/2002).

VI) VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE ALLA STREGUA DELLE CONSIDERAZIONI ESPRESSE NELLA RELAZIONE DEL CTU

In base ai criteri sopra esposti, il precedente istruttore ha disposta CTU contabile, affidandola alla dott.ssa Nicoletta Cogni.

In particolare è stato chiesto al CTU esaminati gli atti e i documenti di causa e compiuti tutti di calcolare l'importo risultante a saldo del conto corrente intestato all'attrice presso la Banca convenuta tenendo conto del capitale e degli interessi passivi maturati a partire dalla data di apertura del conto applicando alternativamente: 1) Gli interessi nella misura praticata dall'istituto di credito convenuto; 2) Gli interessi sostitutivi determinati ai sensi dell'art. 117 comma 7) lettera a) d.lsv 1-9-1993 n. 385;

E' stato chiesto al CTU di applicare agli interessi passivi, alternativamente.

- a. La capitalizzazione trimestrale per tutto il rapporto;
- b. La capitalizzazione semplice per tutto il rapporto;
- c. La capitalizzazione semplice sino al 30-6-2000 e la trimestrale da tale data in poi.

Nonché di calcolare infine gli importi addebitati dalla banca a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese di chiusura periodica del conto, indicandoli in conteggi separati.

All'esito delle operazioni peritali il CTU ha indicato il totale degli interessi trimestrali addebitati dalla banca in € 119.975,24.

Ha quindi indicato gli interessi ex artt. 117 tub con capitalizzazione trimestrale , con saggio legale sino al 1993, senza conteggiare la commissione di massimo scoperto, in € 22.511,13 (all. 9).



Ciò posto la differenza tra gli interessi passivi rispetto a quelli calcolati dall'istituto, eliminata la capitalizzazione trimestrale, è pari ad € 97.464,00 (€ 119.975,24- € 22.511,13).

A tale somma devono essere aggiunti gli importo di € 4.613,25 di € 970,94 per le spese addebitate a titolo di commissione massimo scoperto ed altre spese (cfr all. n. 6) , con la conseguenza che l'importo dovuto dalla Banca nei confronti del correntista è pari ad **€ 103.048,3** (€ 97.464,00 + € 4.613,25+ € 970,94).

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sicuramente condivisibili in quanto frutto di analisi accurate ed esenti da vizi logici, né peraltro sono state contestate dalle parti.

La circostanza che non sia stata reperita la documentazione completa non inficia i risultati della perizia, avendo il CTU illustrato i calcoli effettuati.

VII) Sulle spese di lite.

Le spese della CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate tenute conto dei parametri di cui al DM 55/2014 in € 7.795,00 oltre accessori di legge.

Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste per intero a carico della parte convenuta .

P.Q.M.

Il Tribunale di Piacenza, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna la **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.** in persona del legale rappresentante a corrispondere alla società attrice, a titolo di restituzione dell'indebito, la somma di **€ 103.048,3** oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.

Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite pari ad **€ 7.795,00**, oltre accessori di legge. Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, per intero a carico della parte convenuta.

Piacenza, 30 luglio 2015

Il Giudice
Elisabetta Arrigoni

